



REGIONE LIGURIA

Direzione Generale Protezione Civile e Difesa Suolo

Settore Protezione Civile

INCENDI BOSCHIVI – FAQ stato di grave pericolosità

Con Decreto dirigenziale n. 4926 del 02/07/2025 del Settore Protezione Civile della Regione Liguria è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 42 della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico".

In vigenza dello stato di grave pericolosità, quando cioè vi sono condizioni territoriali e climatiche che determinano un particolare rischio per l'innescò e la diffusione degli incendi boschivi, operano alcuni divieti specifici.

Questi sono richiamati direttamente nel dispositivo del decreto, che a sua volta si rifà alla normativa già citata. In particolare è disposto che:

"In tutti i boschi, nei terreni incolti interessati da processi di forestazione naturale o artificiale, nei pascoli arborati, nei castagneti da frutto, nei filari di piante, vivai, giardini e parchi urbani che si trovino nelle vicinanze dei boschi nonché in ogni altra parte del territorio nella quale possa esservi pericolo di incendio boschivo ai sensi dell'art. 2 della L. n. 353/2000 è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio".

Durante lo stato di grave pericolosità, quindi, sono sospese alcune attività che prevedono l'uso del fuoco nelle prossimità dei boschi, che ordinariamente sono invece consentite, anche se comunque assoggettate a disciplina specifica. Tale disciplina è contenuta nell'art. 55 del Regolamento regionale n. 1/1999 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale".

Per opportuna chiarezza e partendo da alcune richieste ripetutamente pervenute dall'utenza (cosiddette FAQ), si forniscono nel seguito alcune indicazioni applicative del Decreto.

- **Ho pulito le mie fasce da rovi e vegetazione; ho anche delle potature da eliminare. Posso bruciare questi residui?**

No! Durante lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi è sempre vietato l'abbruciamento dei residui vegetali. Le sanzioni previste sono pesanti.

- **Il divieto di accendere fuochi si applica anche alle aree pic-nic? E ai barbecue privati?**

Le attività citate sono richiamate dal comma 8 del citato art. 55, il quale stabilisce che è consentito accendere fuochi nelle aree idoneamente attrezzate a scopo turistico-ricreativo, dotate di specifiche strutture fisse. La disposizione, peraltro, ha valore anche durante lo stato di grave pericolosità.

E' tuttavia evidente che nella idoneità delle aree devono rientrare anche tutte le misure di prevenzione al fine di evitare che accidentalmente il fuoco possa innescare un incendio di bosco. Pertanto le strutture devono essere posizionate in luoghi adeguati, al riparo dal vento ed adeguatamente distanti dalla vegetazione arborea. I fuochi devono comunque essere sempre definitivamente spenti prima di essere lasciati incustoditi. E' inoltre auspicabile la presenza di punti d'acqua nelle prossimità.

- **Durante lo stato di grave pericolosità si possono sparare petardi, fuochi artificiali (oppure mascoli liguri) e giochi pirici?**

Nei boschi e nelle prossimità degli stessi NON è possibile.

Gli organizzatori di feste per consuetudini folkloristiche possono richiedere, al Comune territorialmente competente, una speciale deroga giornaliera ai divieti della grave pericolosità.

In generale si tratta di attività molto pericolose per gli incendi boschivi, poiché la ricaduta di materiale acceso può avvenire anche in punti distanti da quello di sparo. Per analoghe motivazioni è vietato anche l'uso delle cosiddette "lanterne volanti".

- **Si possono usare motoseghe e decespugliatori nei boschi? E altre macchine e attrezzature?**

La disposizione del decreto vieta l'utilizzo di motori che producono faville o brace. Macchine o attrezzature (come motoseghe, decespugliatori, cippatrici, soffiatori...) regolarmente omologate ed in normale stato di manutenzione, non producono faville, e possono pertanto essere utilizzate. Può quindi proseguire l'attività professionale in bosco, peraltro anche funzionale alla realizzazione di quegli interventi di sfalcio o di tipo selvicolturale (ad es. diradamenti o interventi lungo le scarpate stradali) che hanno proprio il significato di ridurre il rischio incendi, agendo sul combustibile vegetale. Si raccomanda tuttavia la massima attenzione nell'utilizzo delle attrezzature stesse, ad esempio nella gestione dei carburanti o evitando di appoggiarle a motore caldo su vegetazione secca.

Come chiaramente indicato nel decreto è invece vietato l'uso di apparecchi a fiamma o elettrici (come la smerigliatrice angolare o "flessibile") per tagliare i metalli, che nell'attrito del taglio producono appunto pericolose scintille.

Si sottolinea comunque, anche al fine di improntare i comportamenti di tutti alla massima prudenza possibile, che la responsabilità di un eventuale incendio boschivo resta evidentemente in capo a chi lo ha cagionato, anche qualora sia scaturito da un'attività preliminarmente consentita dalle norme.

Ulteriori informazioni sulla disciplina per l'uso del fuoco nei boschi e nelle loro prossimità, anche quando non è vigente lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, sono disponibili a questo link

<http://www.agriligurianet.it/en/impresa/modulistica/settore-forestale/uso-del-fuoco-nel-bosco.html>,

mentre alla pagina web <https://www.regione.liguria.it/homepage-protezione-civile/cosa-cerchi/antincendio-boschivo-aib.html> è presente materiale informativo sulle tematiche dell'antincendio boschivo.

Per ulteriori quesiti è possibile scrivere a protezionecivile@regione.liguria.it.